



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Circolare Informativa del 28/10/2013.

BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI COMUNICAZIONE 2012 DA INVIARE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2013

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello e sono state date le prime indicazioni operative riguardanti la comunicazione dei beni utilizzati dai soci della società e dai familiari dell'imprenditore, nonché la comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società partecipate. Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (leggasi, redditometro)

Le scadenze

Le scadenze sono le seguenti:

- ➔ a **regime** (quindi a partire dai dati relativi al 2013), la comunicazione in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
- ➔ transitoriamente, per i dati relativi al **2012**, anno di prima applicazione delle disposizioni dei provvedimenti in commento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **prossimo 12 dicembre 2013**.

Da notare che oggi non risulta più dovuta alcuna comunicazione con riferimento a beni concessi e finanziamenti in corso alla data del 17 settembre 2011; in altre parole, oggetto del monitoraggio sono le situazioni riguardanti il periodo d'imposta 2012.

L'intestataro della comunicazione

Vi è una diversa modalità di invio relativamente ai due provvedimenti:

- mentre la comunicazione riguardante i beni può essere inoltrata tanto dalla società concedente quanto dal socio utilizzatore del bene (nel senso che occorrerà decidere chi invia e compilare di conseguenza i dati anagrafici contenuti nel modello);
- la comunicazione dei finanziamenti va inoltrata esclusivamente da parte della società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione (quindi i dati del frontespizio saranno necessariamente quelli della società).

L'invio della comunicazione può avvenire alternativamente:

- da parte degli stessi contribuenti utilizzando il servizio telematico Entratel o *Internet* (Fisconline);



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

- chiedendo l'assistenza di un intermediario abilitato di cui all'art.3, co.3, del DPR n.322/98, e successive modificazioni.

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art.2, co.36-*sexiesdecies* del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- ➔ per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al **30%** della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- ➔ qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di **€258**;
- ➔ per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di €258 prevista dall'art.11 del D.Lgs. n.471/97.

La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci o ai familiari

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare annualmente gli elementi per individuare i beni concessi in uso e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla società, nei soli casi in cui la società o l'impresa individuale non addebiti al socio o al familiare il giusto valore di mercato del bene concesso in godimento.

Nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato tra le parti, la comunicazione telematica non deve essere effettuata.

I beni oggetto di comunicazione sono : Aereomobili, Immobili, Autovetture, Unità da diporto e altri beni. Tra gli altri beni sono esclusi tutti quelli che hanno una valore non superiore a euro 3.000 al netto dell'iva.

La comunicazione dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni

Il modello approvato per i beni concessi in godimento ai soci deve essere utilizzato dalla società o dall'impresa individuale per comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti. Vanno comunicati solo i dati dei finanziatori persone fisiche o familiari dell'imprenditore.

Diversamente da quanto avviene per la comunicazione dei beni in godimento, non è prevista la possibilità che l'adempimento possa essere effettuato dal socio che effettua il finanziamento o la capitalizzazione ma solo dall'impresa, che è tenuta alla presentazione telematica del modello.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione:

- ⇒ i finanziamenti eseguiti dalla società al socio;
- ⇒ i finanziamenti eseguiti dal socio alla società quando il socio non è persona fisica;
- ⇒ i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l'apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale).

Al fine di semplificare l'adempimento, è stato previsto che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento (nel caso in questione nel 2012, non rilevando gli apporti e i finanziamenti effettuati in anni precedenti) l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sia pari o superiore ad €3.600, distintamente assunti.

Se, ad esempio, il socio ha sottoscritto un aumento di capitale per €10.000 e ha effettuato un finanziamento per €3.000, è oggetto di monitoraggio per la sola capitalizzazione e non per il finanziamento, che non va inserito nella comunicazione. Inoltre, la norma prevede che vada monitorata la singola movimentazione finanziaria rilevante, indipendentemente dalla restituzione del finanziamento entro la fine del periodo di imposta.

Ovviamente, la cautela è di natura generale, poiché un soggetto potrebbe disporre di risorse proprie accumulate nelle annualità pregresse che gli consentono di effettuare i versamenti.

Vista anche la necessità di predisporre adeguata documentazione per evitare la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti, si raccomanda pertanto ai signori Clienti di concordare preventivamente tali operazioni con lo Studio.

Per poter predisporre la predetta comunicazione Vi preghiamo di voler compilare e restituire la seguente scheda :

**STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Scheda numero di

Società
Ditta

PER LA CONCESSIONE DI BENI

Anagrafica del socio o del familiare che utilizza il bene	Nome	
	Cognome	
	Codice fiscale	
Tipologia del bene concesso in godimento	Automezzi	<input type="checkbox"/> Autovettura <input type="checkbox"/> Altro veicolo
	Unità da diporto	Numero Telaio
	Aeromobili	Metri
	Immobili	Potenza motore in Kw
	Altri beni	Allegare visura Specificare natura Indicare valore del bene
Tipologia di accordo (barrare la casella di riferimento)	Comodato	<input type="checkbox"/>
	Caso d'uso	<input type="checkbox"/>
	Altro	<input type="checkbox"/>
Tipologia di utilizzo del bene (barrare la casella di riferimento)	Esclusivo	<input type="checkbox"/>
	Non esclusivo	<input type="checkbox"/>
	Subentro	<input type="checkbox"/>
		Subentra a: A decorrere dal / / 2012
Date di riferimento	Durata della concessione	Inizio dal / / 2012 Termine al / / 2012
	Valori di riferimento	Valore di mercato
Corrispettivo versato		€

PER I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI

Anagrafica del socio o del familiare che utilizza il bene	Nome	
	Cognome	
	Codice fiscale	
Tipologia di versamento	Finanziamento soci	Importo € (indicare il totale annuo)
		Indicare la eventuale restituzione avvenuta nel 2012 in relazione ai versamenti del 2012: Importo €
	Capitalizzazioni	Importo € (indicare il totale annuo)
		Indicare la eventuale restituzione avvenuta nel 2012 in relazione ai versamenti del 2012: Importo €